



Proposta di legge
di iniziativa del Consigliere regionale “Lega Salvini Calabria”
Katya GENTILE

“LA CALABRIA PER I GIOVANI”

Il Consigliere regionale
F.to Katya Gentile

Proposta di legge: “La Calabria per i giovani”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La materia delle politiche giovanili non è espressamente menzionata nel riparto delle competenze legislative all'articolo 117 della Costituzione, ma data la sua connotazione fortemente trasversale, rientra nelle materie a legislazione concorrente per cui il potere legislativo in tale ambito è esercitato sia dal legislatore nazionale che regionale, in ragione delle rispettive competenze. A livello statale è ancora assente una legge quadro sui giovani benchè ogni anno venga elaborata una Strategia nazionale per la gioventù, concordata nell'ambito della Conferenza Unificata, che comprende il Governo nazionale, le Regioni, le Province autonome, [l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani \(ANCI\)](#) e [l'Unione delle Province Italiane \(UPI\)](#), al contrario, nel corso del tempo quasi tutte le regioni si sono dotate di una legislazione in materia di politiche giovanili, anche sull'onda degli orientamenti europei che spingono sempre più insistentemente verso il protagonismo dei giovani all'interno delle società. Un tentativo avanguardista in tal senso il Consiglio regionale della Calabria lo fece con l'approvazione legge n.2/2000 che istituiva il “Progetto giovani”, nell'intento di promuovere e incentivare la partecipazione dei giovani calabresi alla vita delle istituzioni attraverso l'istituzione di una Consulta regionale. In realtà la norma è rimasta del tutto disattesa, accentuando il preoccupante fenomeno della emigrazione giovanile che, secondo i dati Istat del 2022, ha raggiunto negli ultimi venti anni in Calabria il 32,4%, sottraendo di fatto 162.000 giovani di età compresa tra i 18 ed i 34 anni alla popolazione giovanile residente che è passata da 503.000 a poco più di 340.000. Per cercare di invertire la tendenza e colmare questo vuoto normativo, è stata concepita la presente proposta di legge che intende, attraverso la previsione di una serie di strumenti e collaborazioni ed una programmazione attenta e mirata, impegnare la Regione Calabria e tutti gli enti territoriali ad approfondire e monitorare la condizione dei giovani calabresi per poter definire al meglio strategie e linee di intervento mirate a garantire la piena realizzazione di questa fascia della popolazione ma soprattutto ad innescare un circolo virtuoso in cui il processo di policy-making a favore dei giovani incontra e si arricchisce del contributo e dell'ascolto dei giovani stessi, attraverso la partecipazione attiva ed inclusiva nei territori e nelle istituzioni stesse. Con un approccio intersettoriale tale proposta di legge fornisce ai giovani di età compresa tra i 15 ed i 35 anni che risiedono, hanno dimora o svolgono regolarmente la loro attività imprenditoriale o professionale nel territorio regionale, gli strumenti necessari per superare le criticità attuali e le sfide del futuro, con particolare riguardo all'istruzione, alla formazione, all'occupazione, all'inclusione sociale e alla salute. Si ritiene infatti che i giovani devono essere messi nelle condizioni di disporre delle risorse e delle aperture necessarie per poter intraprendere percorsi di autonomia, protagonismo e partecipazione attiva nella società e nella comunità di riferimento. L'intento dunque è investire nella gioventù e conferire al contempo maggiori responsabilità ai giovani. Il conseguimento di tali finalità, specificate nel dettaglio all'articolo 1 della presente proposta di legge, avviene attraverso un'azione coordinata ed integrata di politiche e misure a livello regionale e locale, che si traducono in una programmazione multidimensionale che interessa una pluralità di attori istituzionali e non a vario titolo coinvolti nelle politiche giovanili. Una delle novità introdotte all'articolo 4 è la previsione in capo al Consiglio regionale di un “Osservatorio dei giovani”, concepito come organismo consultivo deputato allo studio, analisi e monitoraggio della condizione giovanile, alla verifica della conformità degli interventi regionali ai principi della presente proposta di legge e alla valutazione degli impatti e degli esiti della programmazione delle politiche settoriali e trasversali regionali per i giovani. Un osservatorio “dei giovani per i giovani” che, coadiuvato da un comitato di tre esperti provenienti dalle università calabresi, per la prima volta nel panorama regionale italiano mette a disposizione dei giovani una esperienza formativa unica che offre loro la possibilità di accrescere le proprie

competenze, di entrare in contatto da protagonisti con una realtà politico-istituzionale finora troppo distante e al contempo li responsabilizza in considerazione del ruolo strategico che viene loro attribuito. L' Osservatorio svolge la propria attività anche attraverso collaborazioni e/o convenzioni con l'ISTAT, i comuni e le altre istituzioni pubbliche nazionali ed europee, con enti del terzo settore, istituzioni scolastiche e universitarie, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, collegi e ordini professionali, istituzioni sanitarie, nonché in raccordo con le diverse direzioni generali. Nell'ottica di valorizzazione degli strumenti di partecipazione attiva è prevista inoltre all'articolo 6 la costituzione del Forum regionale dei giovani, uno spazio istituzionale che avvia un percorso di avvicinamento e confronto fra i giovani cittadini e le istituzioni, sia nell'ambito di una programmazione più inclusiva e innovativa, sia favorendo una partecipazione più aperta e sostenibile che includa le realtà giovanili più attive nei diversi territori. Il Forum diverrà pertanto una sede privilegiata di ascolto, confronto e proposizione che, con la propria attività, contribuirà alla definizione dell'indirizzo politico regionale sulle tematiche giovanili. È prevista all'articolo 9 l'elaborazione del Piano regionale per le politiche giovanili, strumento programmatico attraverso il quale la Regione, considerando i dati, le analisi, le valutazioni e le proposte pervenute dall'Osservatorio e dal Forum, garantisce una visione sistemica e trasversale degli indirizzi, delle priorità e delle strategie dell'azione regionale, in coerenza con i programmi rivolti ai giovani in ambito nazionale ed europeo e con le leggi regionali di settore. Inoltre, attraverso il Programma annuale degli interventi previsto all'articolo 10, si garantisce una maggiore adattabilità delle misure di attuazione del Piano alle mutevoli esigenze dei giovani e del contesto sociale, economico e culturale in cui essi vivono. Con l'istituzione del registro regionale previsto all'articolo 17 si riconosce e valorizza il ruolo delle associazioni giovanili facilitando la collaborazione tra le diverse realtà associative e favorendo lo sviluppo di progetti e iniziative a beneficio della comunità giovanile e dei territori di appartenenza. All'articolo 14 è definita una strategia comunicativa che garantisce il diritto all'informazione e alle opportunità di accesso a servizi, bandi, avvisi e agevolazioni dedicati ai giovani attraverso: una sezione dedicata del sito del Consiglio regionale denominata "I giovani per la Calabria", l'attivazione di canali sui principali social network ed altri strumenti di comunicazione digitale innovativi per informare, aumentare il coinvolgimento dei giovani, promuovere l'interazione ed il dialogo tra pari e favorire il dibattito e l'ascolto anche attraverso forme di consultazione, raccolta di testimonianze e contenuti generati direttamente dagli utenti. All'articolo 15 è istituito il "Weekend dei giovani" durante il quale sono previsti eventi, dibattiti, rassegne e spettacoli che esaltino le specificità dell'universo giovanile mettendo al centro creatività, ingegno e talento delle giovani generazioni, per favorire scambi di conoscenze e di competenze e sensibilizzare la collettività sui temi di interesse giovanile. Nel corso della manifestazione, definiti dal Consiglio regionale il tema, le categorie da premiare, i criteri e le modalità di selezione delle proposte, sarà assegnato il "Premio regionale giovani", finalizzato a valorizzare il protagonismo, la creatività e l'espressività dei giovani negli ambiti artistico, culturale, imprenditoriale e professionale, dell'impegno civico e sociale, dello studio e della ricerca, dell'innovazione tecnologica, della sostenibilità ambientale e dello sport. La Regione Calabria non può più permettersi di lasciar letteralmente "fuggire" i suoi giovani, ha pertanto il dovere di valorizzare il talento di ciascuno di loro, offrendo un ventaglio di opportunità che li renda protagonisti di un solido processo di sviluppo economico, sociale e culturale.

Relazione tecnico-finanziaria

La copertura economica prevista per dare attuazione e concreta applicazione alla presente proposta di legge è indicata nell' articolo 19.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: La Calabria per i giovani.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella *colonna 1* va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella *colonna 2* si descrive con precisione la spesa.

Nella *colonna 3* si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella *colonna 4* si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale, P "Pluriennale".

Nella *colonna 5* si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Principi e finalità	//	//	0,00 Euro
2	Destinatari della norma	//	//	0,00 Euro
3	Istituzione Osservatorio dei giovani	//	//	0,00 Euro
4	Compiti e funzioni dell'Osservatorio	//	//	0,00 Euro
5	Composizione e modalità di selezione dell'Osservatorio	C	A	30.000,00 Euro
6	Istituzione Forum regionale dei giovani	//	//	0,00 Euro
7	Modalità organizzative del Forum	//	//	0,00 Euro
8	Funzioni regionali	//	//	0,00 Euro
9	Piano regionale per le politiche giovanili	//	//	0,00 Euro
10	Programma annuale degli interventi	//	//	0,00 Euro
11	Funzione degli enti locali	//	//	0,00 Euro
12	Servizi Informagiovani	//	//	0,00 Euro
13	Spazi di aggregazione giovanile	//	//	0,00 Euro

14	Azioni di comunicazione e informazione	//	//	0,00 Euro
15	Istituzione Weekend dei giovani	C	A	40.000,00 Euro
16	Premio regionale giovani	C	A	30.000,00 Euro
17	Registro regionale associazioni giovanili	//	//	0,00 Euro
18	Clausola valutativa	//	//	0,00 Euro
19	Norma finanziaria	C	A	100.000,00 Euro (oneri di cui agli artt. 5, 15,16)
20	Norma di prima applicazione	//	//	0,00 Euro

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Il criterio di quantificazione utilizzato è quello del tetto di spesa. La presente proposta di legge determina oneri a carico del bilancio regionale, determinati nel limite massimo di euro 100.000,00 per l'annualità 2025 a carico del bilancio 2023-2025 per l'istituzione di un fondo regionale per la copertura degli oneri derivanti dalla presente legge.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
Programma 03 (U.20.03) Capitolo U0700110101	//	//	-100.000,00	-100.000,00
Programma 03 (U.06.03)	//	//	100.000,00	100.000,00
Totale	//	//	100.000,00	100.000,00

Proposta di legge recante: “La Calabria per i giovani”.

Articolo 1

Principi e finalità

1. La Regione Calabria riconosce i giovani come risorsa fondamentale per la collettività ed individua nelle politiche giovanili uno strumento strategico per favorire l’innovazione, lo sviluppo sostenibile, la crescita umana, sociale, occupazionale, culturale ed economica della regione stessa. A tale fine la Regione si impegna a:
 - a) favorire il pieno sviluppo della personalità dei giovani sul piano culturale, sociale, economico e professionale;
 - b) favorire processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani al fine di valorizzarne le potenzialità;
 - c) disporre di un sistema coordinato di informazione per le giovani generazioni, quale strumento atto a garantire la conoscenza delle opportunità a loro destinate;
 - d) concorrere all'acquisizione ed alla valorizzazione delle competenze e del talento dei giovani e a sostenere l'affermazione dei giovani ed il loro inserimento scolastico ed occupazionale attraverso l'educazione formale, non formale e informale, l'istruzione, la formazione, il diritto allo studio, l'orientamento professionale e l'accesso al mondo del lavoro;
 - e) promuovere e diffondere la cultura dell’educazione e della sicurezza stradale e della sicurezza nei luoghi di lavoro tramite campagne di sensibilizzazione e formazione dirette agli studenti ed ai giovani lavoratori;
 - f) promuovere iniziative di formazione e scambi socio-culturali attraverso programmi internazionali e comunitari volti a favorire la crescita personale, culturale e professionale;
 - g) prevenire e contrastare il disagio giovanile, anche attraverso azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo volte alla diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità dell’individuo nella sua diversità;
 - h) riconoscere ai giovani un ruolo consultivo e propositivo nell'ambito della programmazione di politiche di loro interesse;
 - i) favorire l’associazionismo giovanile, il volontariato, la partecipazione corresponsabile dei giovani e il loro impegno civico, anche attraverso l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza;
 - j) diffondere tra i giovani la conoscenza dei principi della parità di genere, anche al fine di sensibilizzarli al rispetto della donna ed alla condanna della violenza di genere;
 - k) promuovere tra i giovani l’adozione di stili di vita più sostenibili che riconoscano la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema come valori fondamentali;

- l) garantire ai giovani di tutto il territorio regionale le medesime opportunità, anche al fine di favorirne la permanenza nei territori maggiormente svantaggiati quali le aree interne ed i territori montani;
 - m) promuovere la partecipazione dei giovani alle attività sportive di base ed agonistiche come strumento per l'adozione di corretti stili di vita nonché come leva di inclusione ed integrazione sociale e di superamento dei disagi.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite dalla Regione attraverso politiche ed interventi specifici a carattere settoriale e trasversale che tengano conto dei dati e delle proposte forniti dall'Osservatorio dei giovani di cui all'articolo 3 e dal Forum regionale dei giovani di cui all'articolo 6.

Articolo 2

Soggetti destinatari

I destinatari della legge sono i giovani, in forma singola o associata, di età compresa tra i quindici ed i trentacinque anni, anche non cittadini italiani, che risiedono, dimorano, studiano o svolgono regolarmente la loro attività imprenditoriale o professionale nel territorio regionale.

Articolo 3

Osservatorio dei giovani

1. Presso il Consiglio Regionale è istituito l'Osservatorio dei giovani, di seguito denominato Osservatorio, con funzioni consultive, di conoscenza e monitoraggio delle diverse realtà giovanili e di verifica della conformità delle politiche regionali ai principi della presente legge. Nello svolgimento della propria attività l'Osservatorio può ricorrere a forme di collaborazione, anche attraverso convenzioni, con l'ISTAT, i Comuni e le altre istituzioni pubbliche nazionali ed europee, con enti del terzo settore, centri per l'impiego, istituzioni scolastiche e universitarie, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, collegi e ordini professionali, istituzioni sanitarie, nonché enti e soggetti la cui attività è rivolta alle giovani generazioni.
2. L'Osservatorio è dotato di autonomia organizzativa in ordine all'espletamento dei propri compiti e si riunisce su convocazione del suo presidente almeno tre volte l'anno. Può essere convocato, in via straordinaria, su richiesta motivata del presidente dell'organismo, del presidente del Consiglio, del presidente della Giunta o della metà più uno dei suoi componenti.
3. Alle riunioni dell'Osservatorio, per eventuali necessità di approfondimento su temi specifici, possono essere invitati a partecipare, con funzioni di ascolto, il coordinatore del Forum di cui all'articolo 6 ed altri soggetti a vario titolo coinvolti nelle policy per i giovani.
4. I componenti dell'Osservatorio restano in carica per la durata della legislatura.

5. Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica, la partecipazione è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità o rimborso spese.
6. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura il necessario supporto tecnico e amministrativo per il funzionamento dell'Osservatorio.

Articolo 4

Compiti e funzioni

1. L'Osservatorio esercita i seguenti compiti e funzioni:
 - a) rilevazione, aggregazione e trattamento dei dati e dei flussi informativi utili a rilevare lo stato della condizione giovanile, in raccordo con ISTAT, centri per l'impiego, università, camere di commercio e altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di studio e ricerca sui giovani;
 - b) produzione di statistiche, rapporti e pubblicazioni volti alla restituzione dei dati, anche attraverso azioni di comunicazione e divulgazione;
 - c) promozione di indagini e ricerche su ambiti o su problematiche specifiche che riguardano le condizioni di vita e i diritti delle giovani generazioni;
 - d) monitoraggio, analisi e valutazione dell'attuazione, degli impatti e degli esiti delle politiche e degli interventi regionali sui giovani anche ai fini della clausola valutativa prevista dall'articolo 18;
 - e) verifica della conformità delle politiche regionali ai principi della presente legge;
 - f) supporto alle attività del Forum dei giovani.
2. I soggetti pubblici e privati che beneficiano di finanziamenti regionali sono tenuti a trasmettere alla regione, per il tramite dell'Osservatorio, dati e informazioni relativi agli impatti ed agli esiti delle attività finanziate, nei modi e nei termini definiti dalla Giunta regionale, pena la decadenza dai contributi regionali.
3. L'Osservatorio, entro il 31 dicembre di ogni anno, adotta un piano di attività per l'anno successivo elaborato in collaborazione con il Dipartimento competente in materia. In sede di costituzione, l'Osservatorio adotta un piano di attività entro 90 giorni dall'insediamento.
4. L'Osservatorio redige ed invia al Consiglio ed alla Giunta regionali entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto dell'attività svolta ed il Rapporto sulla condizione giovanile in Calabria.

Articolo 5

Composizione e modalità di selezione

1. L'Osservatorio è costituito con deliberazione del Presidente del Consiglio regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è composto da giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni nominati dai gruppi consiliari.
2. Nello specifico ogni gruppo consiliare composto fino a tre consiglieri ha diritto a nominare un componente, i gruppi consiliari composti da un numero superiore a tre consiglieri hanno diritto a nominare due componenti, garantendo il principio di parità di genere e la scelta di profili attinenti alle funzioni spettanti all'Osservatorio. Se il numero dei componenti nominati è pari sarà nominato un ulteriore componente dal Presidente del Consiglio.
3. Il presidente dell'Osservatorio è eletto dal Consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge tra le candidature pervenute in risposta alla manifestazione di interesse da pubblicarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per poter presentare la propria candidatura i partecipanti devono essere in possesso di un diploma di laurea e devono aver conseguito titoli di alta formazione attinenti alle attività dell'Osservatorio o, in alternativa, devono aver svolto funzioni di coordinamento, gestione di progetti, iniziative relative all'ambito di provenienza.
5. Il Presidente dell'Osservatorio organizza ed indirizza l'attività dell'organismo, in particolare:
 - a) convoca le sedute dell'Osservatorio, fissando gli ordini del giorno e rendicontandone gli esiti;
 - b) promuove ogni iniziativa di studio, approfondimento e monitoraggio;
 - c) rappresenta l'Osservatorio presso la Giunta ed il Consiglio regionali e tutti i soggetti pubblici e privati.
6. L'Osservatorio si avvale del supporto del dirigente regionale competente in materia o suo delegato e di un comitato di tre esperti designati dalle università calabresi, nominati dal Presidente del Consiglio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con competenze in materia di statistica, politiche giovanili, management delle pubbliche amministrazioni, sociologia e/o equipollenti, per i quali è previsto un rimborso spese forfettario pari ad euro 10.000,00 cadauno comprensivo di ritenute ed obblighi di legge.
7. Nell'esercizio delle sue funzioni l'Osservatorio può avvalersi della collaborazione:
 - a) dell'assessore competente in materia, o suo delegato;
 - b) del presidente della Commissione consiliare competente in materia;
 - c) dei dipartimenti della Giunta.

Articolo 6

Forum regionale dei giovani

1. La Regione Calabria, nel sostenere e valorizzare gli strumenti di partecipazione attiva, prevede l'istituzione del Forum regionale dei giovani, di seguito denominato Forum, presso la presidenza del Consiglio regionale.
2. Il Forum si configura come uno spazio istituzionale che avvia un percorso di avvicinamento e confronto fra i giovani cittadini e le istituzioni, sia nell'ambito di una programmazione più inclusiva e innovativa, sia favorendo una partecipazione più aperta e sostenibile che includa le realtà giovanili più attive nei diversi territori.
3. Il Forum, rappresentativo delle istanze e delle aspirazioni delle giovani generazioni, con la propria attività contribuisce alla definizione dell'indirizzo politico della Regione sulle tematiche giovanili e, a tal fine, in collaborazione con l'Osservatorio:
 - a) promuove iniziative ed eventi su temi di interesse giovanile volti a sostenere il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani ad ogni livello, anche in collaborazione con enti pubblici, associazioni e altri soggetti pubblici e privati;
 - b) formula proposte e pareri su provvedimenti legislativi e amministrativi in materia di politiche giovanili al Consiglio e alla Giunta regionali;
 - c) propone all'Osservatorio lo svolgimento di studi e ricerche su specifiche tematiche in materia di politiche giovanili;
 - d) promuove ogni iniziativa di approfondimento, incontro e confronto con soggetti pubblici e privati sui temi di interesse dei giovani;
 - e) trasmette alla Giunta regionale proposte, valutazioni e pareri in merito alla definizione del Piano regionale per le politiche giovanili;
 - f) promuove la conoscenza del Forum dei giovani nel territorio calabrese.
4. Il Forum può essere organizzato per sessioni di lavoro tematiche e si riunisce ordinariamente almeno tre volte all'anno e la partecipazione è garantita anche attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche.
5. La partecipazione al Forum è limitata alla durata della legislatura e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.
6. Il Forum è composto da non più di trenta componenti di età compresa tra i 18 e i 35 anni individuati mediante una manifestazione di interesse pubblicata ed inviata entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ai seguenti stakeholders:
 - a) università, istituzioni scolastiche e organismi di formazione professionale accreditati, e istituti tecnici superiori (ITS);
 - b) enti locali e loro associazioni;

- c) associazioni e consulte giovanili, organizzazioni di volontariato, associazioni sportive e di promozione sociale e cooperazione nell'ambito delle politiche per i giovani;
 - d) organizzazioni di rappresentanza delle imprese;
 - e) organizzazioni giovanili dei partiti politici;
 - f) esperienze associative giovanili di enti religiosi;
 - g) enti di servizio civile universale.
7. I giovani non rientranti nelle casistiche individuate al comma 6 possono presentare candidatura spontanea.
8. Le candidature potranno pervenire utilizzando l'apposito form pubblicato sul sito del Consiglio regionale e inviando contestualmente il curriculum vitae, un breve video di presentazione e rispondendo ad alcune domande relative alla motivazione della propria candidatura.
9. La selezione dei componenti è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da una commissione composta da:
- a) presidente del Consiglio, o suo delegato;
 - b) presidente della Commissione consiliare competente, o suo delegato;
 - c) dirigente della Commissione consiliare competente, o suo delegato.
10. La valutazione delle candidature si basa sui seguenti criteri:
- a) motivazione alla partecipazione al Forum;
 - b) esperienze pregresse e attuali, anche in attività di rappresentanza di uno stakeholder del mondo giovanile;
 - c) attività di volontariato, associazionismo, attività extra curriculari, Servizio Civile ed impegno civico.
11. Il Presidente del Consiglio provvede con proprio atto alla nomina dei componenti del Forum.
12. Ogni componente del Forum dopo tre assenze consecutive è richiamato attraverso una comunicazione scritta dal coordinatore del Forum. Alla quarta assenza il componente è rimosso e si procede alla sostituzione per scorrimento di graduatoria.
13. L'Ufficio di Presidenza assicura il necessario supporto tecnico e amministrativo per il funzionamento del Forum.

Articolo 7

Modalità organizzative del Forum

1. Il Forum dei giovani è dotato di autonomia organizzativa in ordine all'espletamento dei propri compiti. Sceglie tra i propri componenti, con metodo elettivo a maggioranza assoluta dei propri componenti, il coordinatore ed il vicecoordinatore.

2. Il coordinatore del Forum, o nel caso di sua assenza o impedimento temporaneo il vicecoordinatore, organizza e indirizza l'attività del Forum, in particolare:
 - a) convoca le sedute del Forum, fissando gli ordini del giorno e rendicontandone gli esiti;
 - b) promuove ogni iniziativa di approfondimento, incontro e confronto con soggetti pubblici e privati sui temi di interesse dei giovani, garantendo la più ampia partecipazione degli altri componenti del Forum;
 - c) rappresenta il Forum, insieme al vicecoordinatore, presso la Giunta ed il Consiglio regionali e tutti i soggetti pubblici e privati.
3. Il Forum, entro il 31 marzo di ogni anno, approva una relazione sulle attività svolte e sui relativi esiti al 31 dicembre dell'anno precedente e la trasmette al Dipartimento competente in materia ed al Consiglio regionale.

Articolo 8

Funzioni regionali

1. La Regione in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1:
 - a) favorisce il coinvolgimento degli enti locali nella programmazione regionale sulle politiche giovanili valorizzando progettualità in forma associata;
 - b) promuove accordi di collaborazione e di partenariato con altre regioni e istituzioni nazionali, europee ed internazionali tesi a sostenere lo sviluppo economico, sociale, culturale e scientifico del territorio regionale
 - c) valorizza la continuità di una programmazione attenta alle caratteristiche e alle esigenze delle giovani generazioni attraverso l'educazione, l'istruzione, la formazione, l'orientamento e l'accesso al mondo del lavoro in particolar modo avvalendosi dei risultati delle indagini conoscitive dell'Osservatorio;
 - d) favorisce lo sviluppo dei servizi e la qualità degli interventi nel campo delle politiche che interessano i giovani anche tramite la formazione di operatori socio-educativi (youth workers) nell'ambito delle politiche giovanili;
 - e) promuove politiche e linee di indirizzo che valorizzano i giovani e ne sostengono i percorsi di crescita, personale e professionale, di autonomia e della cultura del merito;
 - f) promuove l'educazione alla salute, l'adozione di stili di vita sani, nonché esempi di buone pratiche utilizzando progetti pilota per coordinare e qualificare gli interventi rivolti ai giovani in una logica di innovazione;

- g) monitora le zone di aggregazione giovanile ad alto rischio di disagio e promuove strategie di avvicinamento e coinvolgimento dei giovani in situazione di emarginazione e devianza, di contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa;
 - h) promuove iniziative volte a diffondere la cultura e l'educazione della sicurezza stradale tra i giovani;
 - i) favorisce la creazione di una rete di partner pubblici e privati già attivi sul territorio, che abbiano la capacità di offrire servizi di orientamento, formazione, consulenze, contributi in denaro, spazi in concessione e attività di promozione, in favore dei giovani creativi e innovatori;
 - j) favorisce la promozione di progetti rivolti ai giovani e realizzati dai giovani, dalle associazioni ed organizzazioni giovanili finalizzati alla valorizzazione del territorio, alla pratica dello sport, della cultura, dell'artigianato, della creazione delle diverse forme di espressione artistica e dell'azione sociale, facilitando l'accesso ai sostegni finanziari, materiali e tecnici;
 - k) contrasta le cause che possono indurre il divario digitale tra i giovani sia a livello tecnologico, sia culturale, anche promuovendo la conoscenza e l'uso critico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e favorendo la padronanza della multimedialità;
 - l) propone, tenendo conto anche dei risultati delle attività dell'Osservatorio, iniziative di identificazione e condivisione delle buone pratiche e indagini valutative sulle politiche giovanili da realizzare.
2. Il coordinamento delle azioni regionali previste dalla presente legge è attuato dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, al fine di favorire l'integrazione delle politiche giovanili nella programmazione regionale.

Articolo 9

Piano regionale per le politiche giovanili

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e per espletare le funzioni di cui all'articolo 8 il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il Piano regionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Piano, con il quale definisce gli indirizzi, le priorità, le strategie dell'azione regionale, in coerenza con i programmi e le misure rivolti ai giovani in ambito nazionale ed europeo e con le leggi regionali di settore.
2. La Giunta regionale entro il 30 settembre definisce la proposta di Piano, garantendo il coordinamento tra i diversi assessorati coinvolti, sulla base dei dati, delle analisi, delle valutazioni e delle proposte forniti dall'Osservatorio e dal Forum, sentita la Commissione permanente competente in materia.

3. Il Piano ha validità triennale e contiene, in particolare:
- a) l'analisi della condizione, dei bisogni e delle aspettative dei giovani;
 - b) gli obiettivi da perseguire e le linee di intervento attraverso cui articolare le misure e i servizi regionali a carattere settoriale e trasversale di sostegno ai giovani;
 - c) le linee di indirizzo per programmi e progetti di interesse regionale aventi carattere innovativo, da attivare anche in via sperimentale, in forma diretta o in partenariato con enti locali e altri soggetti pubblici e privati;
 - d) il quadro finanziario di riferimento in relazione agli obiettivi e ai programmi di intervento;
 - e) i risultati e gli impatti attesi dai programmi e dalle misure attivate nei diversi territori.

Articolo 10

Programma annuale degli interventi

1. Il Piano regionale per le politiche giovanili è attuato mediante il Programma annuale degli interventi, di seguito Programma, approvato con delibera di Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro il primo trimestre dell'anno di riferimento.
2. Il programma, in base alle risorse disponibili nel bilancio regionale, individua:
 - a) le priorità di intervento, le misure e gli obiettivi specifici da conseguire nell'ambito degli indirizzi del piano regionale triennale;
 - b) il riparto delle risorse da destinare ai progetti regionali ed agli enti locali;
 - c) le misure, i progetti e i servizi da attivare in concorso con i comuni in forma singola o associata e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati alle politiche per i giovani;
 - d) i requisiti, i criteri e le modalità di accesso e valutazione, monitoraggio e rendicontazione dei contributi regionali stanziati per l'attuazione delle misure, dei progetti e dei servizi destinati ai giovani;
 - e) gli indicatori per misurare i risultati e gli impatti degli obiettivi e degli interventi previsti dal Piano triennale.
3. Le misure e gli interventi previsti dal Programma annuale devono essere pubblicati anche nella sezione del sito del Consiglio regionale dedicata ai giovani.
4. Per conseguire gli obiettivi stabiliti nel Programma, la Giunta regionale può stipulare accordi con Comuni singoli o associati, università, altre istituzioni pubbliche, associazioni, reti di associazioni giovanili e soggetti di natura privata, interessati a collaborare sui temi delle politiche per i giovani.

Articolo 11

Funzioni degli enti locali

1. Le province, i comuni e la città metropolitana, in forma singola o associata, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, in linea con i principi di sussidiarietà e adeguatezza ed in coerenza con la programmazione regionale:
 - a) realizzano interventi e progetti a favore della popolazione giovanile, rilevandone necessità ed esigenze;
 - b) favoriscono la creazione di luoghi d'incontro e centri di aggregazione polifunzionali che incoraggino la socialità e la creatività nelle sue diverse espressioni e favoriscano il passaggio alla vita adulta e al mondo del lavoro;
 - c) favoriscono scambi culturali ed ogni forma di comunicazione e confronto, anche attraverso forum, consigli comunali e provinciali aperti, forme innovative di informazione, consultazione e partecipazione attiva;
 - d) possono sottoporre all'attenzione dell'Osservatorio specifiche problematiche che interessano i giovani delle rispettive comunità locali e proposte per l'elaborazione del Piano regionale per le politiche giovanili.

Articolo 12

Rete regionale Servizi Informagiovani

1. La Regione garantisce ai giovani il diritto all'informazione e pari opportunità di accesso ai servizi informativi e di orientamento presenti sul territorio regionale.
2. La Regione, nell'ambito degli interventi previsti nel Piano e nei programmi attuativi annuali di cui all'articolo 2, concorre, con particolare riguardo ai piccoli comuni, a sostenere la realizzazione e la qualificazione dei servizi Informagiovani di seguito denominati Informagiovani, nonché lo sviluppo e l'aggiornamento delle competenze degli operatori secondo standard qualitativi comuni e assicura il coordinamento regionale favorendo la formazione di reti sul territorio.
3. L'istituzione e il funzionamento degli Informagiovani sono affidati ai comuni, in forma singola o associata. Gli Informagiovani svolgono funzioni di informazione, orientamento e consulenza ai giovani in materia di:
 - a) istruzione, formazione universitaria e terziaria, formazione professionale, formazione permanente ed educazione finanziaria;
 - b) ricerca di occupazione, autoimprenditorialità, e forme di agevolazione e sostegno economico pubblico e privato;
 - c) promozione della cittadinanza attiva, del volontariato, della cultura della legalità, del

servizio civile universale e della leva civica lombarda volontaria;

d) promozione della cultura;

e) promozione del benessere psicofisico e delle attività motorie e sportive.

4. Gli Informagiovani promuovono forme di collegamento con le istituzioni scolastiche, formative e universitarie, i centri e i servizi di informazione sulle attività e sulle opportunità dell'Unione europea, rivolti ai giovani, le istituzioni culturali, i servizi di prevenzione e promozione della salute, i servizi per l'orientamento e l'impiego, le imprese, le associazioni di categoria e ogni altro ente o istituzione pubblica o privata operante nei settori di interesse giovanile.

Articolo 13

Spazi di aggregazione giovanile

1. Al fine di contribuire a creare coesione sociale, solidarietà tra i giovani e tra le diverse generazioni, la Regione promuove gli spazi di libero incontro tra giovani, anche attraverso la realizzazione di eventi e proposte che favoriscano l'incontro spontaneo, tenendo conto della specificità socio-culturale e della marginalità sociale dei luoghi, con particolare riguardo ai piccoli centri e alle zone montane.
2. La Regione riconosce il valore sociale dei beni pubblici e comuni, promuove lo sviluppo di luoghi polifunzionali di incontro e di co-working finalizzati a creare occasioni di scambio di esperienze e competenze attraverso processi di cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di attività educative, artistiche, culturali, sportive, ricreative e multiculturali, attuate senza fini di lucro, prevedendo anche una diversa utilizzazione di edifici pubblici, nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia.
3. Per il conseguimento di tali obiettivi la Regione, a valere sulle risorse iscritte sul bilancio regionale, ovvero sui fondi europei e nazionali appositamente stanziati, favorisce:
 - a) la valorizzazione di immobili di proprietà regionale in disuso con caratteristiche idonee che potranno essere affidati in concessione gratuita comodato d'uso gratuito ad associazioni ed enti del terzo settore che ne facciano richiesta previa presentazione di un progetto avente per finalità quelle indicate all'articolo 1;
 - b) gli interventi di ristrutturazione funzionale degli spazi di libero incontro e l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche;
 - c) i progetti diretti a stimolare le capacità creative dei giovani attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie ed a valorizzare l'artigianato tradizionale e l'imprenditorialità giovanile, quali fattori di sviluppo economico e sociale, attraverso l'avvio di nuovi corsi di formazione specifici.

Articolo 14

Azioni di comunicazione e informazione

1. La Regione, in collaborazione con l'Osservatorio ed il Forum, garantisce il diritto all'informazione e alle opportunità di accesso a servizi, bandi, avvisi e agevolazioni dedicati ai giovani attraverso:
 - a) la realizzazione di una sezione all'interno del sito del Consiglio regionale denominata "I Giovani per la Calabria" dedicata al confronto, alla comunicazione, all'orientamento e all'informazione sulle opportunità, gli interventi ed i servizi rivolti ai giovani;
 - b) l'attivazione di canali sui principali social network ed altri strumenti di comunicazione digitale innovativi per informare, aumentare il coinvolgimento dei giovani, promuovere l'interazione ed il dialogo tra pari e favorire il dibattito e l'ascolto anche attraverso forme di consultazione, raccolta di testimonianze e contenuti generati direttamente dagli utenti;
 - c) il coordinamento della realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale e di prodotti multimediali ed editoriali per diffondere i progetti e le singole opportunità rivolti ai giovani;
 - d) l'organizzazione di iniziative sul territorio per informare e comunicare in modo efficace le opportunità regionali rivolte ai giovani.

Articolo 15

Weekend dei giovani

1. La Regione nell'ambito del Piano regionale per le politiche giovanili, istituisce e promuove con il coinvolgimento partecipato dell'Osservatorio, del Forum, delle comunità, degli enti locali, di associazioni senza fini di lucro, il "Weekend dei giovani", che si tiene ogni anno nel mese di giugno, durante il quale sono previsti eventi, dibattiti, rassegne e spettacoli che esaltino le specificità dell'universo giovanile mettendo al centro creatività, ingegno e talento delle giovani generazioni per favorire lo scambio di conoscenze e competenze e sensibilizzare la collettività sui temi di interesse giovanile.

Articolo 16

Premio regionale giovani

1. A partire dall'esercizio 2025 è istituito il "Premio regionale giovani", assegnato durante il Weekend dei giovani, finalizzato a valorizzare il protagonismo, la creatività e l'espressività dei giovani negli ambiti artistico, culturale, imprenditoriale e professionale, dell'impegno civico e sociale, dello studio e della ricerca, dell'innovazione tecnologica, della sostenibilità ambientale e dello sport.

2. Il Consiglio regionale individua e definisce, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, il tema, le categorie da premiare, i criteri e le modalità di selezione delle proposte, che vengono valutate da una giuria appositamente costituita con modalità definite dal Consiglio regionale.

Articolo 17

Registro regionale delle associazioni giovanili

1. La Regione riconosce le azioni in materia di politiche giovanili delle associazioni che operano nella Regione con proprie sedi e strutture e con il carattere della continuità.
2. È istituito presso la struttura regionale competente il Registro regionale delle associazioni giovanili, di seguito denominato Registro regionale.
3. L'iscrizione delle associazioni al Registro regionale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) consistenza associativa costituita almeno per il 60 per cento da giovani di età non superiore ai trentacinque anni;
 - b) possesso di statuto in cui risulta che le attività svolte sono coerenti con le aree di interesse delle politiche giovanili previste dalla vigente normativa;
 - c) presenza territoriale con proprie sedi in aree provinciali per le associazioni a carattere regionale;
 - d) assenza dello scopo di lucro.
4. Le procedure per l'iscrizione al Registro regionale e la cancellazione per la mancanza dei requisiti previsti al comma 3 sono disposte con provvedimento amministrativo della struttura regionale competente.
5. Le modalità per la tenuta del Registro regionale, la revisione, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di iscrizione e le modalità di cancellazione sono disciplinate con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente.

Articolo 18

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale verifica l'attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente ottenuti nell'attuazione delle politiche per i giovani. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, con cadenza biennale, entro il 30 giugno, una relazione sulla condizione giovanile che documenta e descrive:
 - a) lo stato e l'evoluzione della condizione giovanile in Calabria dal punto di vista demografico, educativo, formativo, occupazionale, culturale, della salute e del tempo libero, dell'inclusione sociale, abitativa e delle aspettative per il futuro;

- b) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, in particolare del Piano, specificando le risorse stanziati e utilizzate, i soggetti coinvolti, le modalità di selezione dei progetti, le caratteristiche dei beneficiari, nonché i risultati attesi e conseguiti attraverso la realizzazione degli interventi medesimi;
 - c) il grado di attivazione dei comuni e di integrazione delle politiche e dei programmi regionali in favore dei giovani nei diversi ambiti di intervento, evidenziando le eventuali criticità emerse;
 - d) lo sviluppo e il funzionamento degli Informagiovani, con particolare riferimento al grado di fruizione dei servizi medesimi da parte dei giovani e alla creazione della rete regionale di coordinamento degli Informagiovani;
 - e) gli esiti delle attività dell'Osservatorio e del Forum, con riferimento alle attività conoscitive, valutative e propositive.
2. La commissione consiliare competente può indicare priorità conoscitive o necessità di ulteriori approfondimenti rispetto a quanto previsto al comma 1.
 3. Il Consiglio regionale esamina la relazione della Giunta in una seduta consiliare appositamente dedicata alle politiche giovanili da convocarsi entro il 31 luglio.

Articolo 19

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 comma 5 della presente legge, determinati nel limite massimo di 30.000,00 euro per l'annualità 2025 si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente disponibile al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023 - 2025, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 della presente legge, determinati nel limite massimo di 40.000,00 euro per l'annualità 2025 si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente disponibile al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023 - 2025, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui allo articolo 16 della presente legge, determinati nel limite massimo di 30.000,00 euro per l'annualità 2025 si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente disponibile al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023 - 2025, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.

4. Le somme indicate nei commi 1, 2 e 3 per l'importo complessivo di euro 100.000,00 sono contestualmente allocate alla Missione 06, Programma 03(U.06.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025.
5. Per gli esercizi successivi all'anno 2025, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.
6. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2023-2025.

Articolo 20

Norma di prima applicazione

Per l'anno 2024 la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad approvare il Programma annuale degli interventi, nelle more della costituzione dell'Osservatorio e del Forum e della elaborazione del Piano regionale per le politiche giovanili.